ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/414/CEE IN MATERIA DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 26

Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere g), h), k), l), m), n) e q), e comma 3 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2 milioni. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d), e), i), j), o) e p), sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Versione in vigore dal 11 giugno 1995, non più in vigore dal 21 maggio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-1995/art-26-sanzioni-amministrative-conseguenti-alla-violazione-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it